

	COMUNE DI SEDRIANO	Sigla	Numero	Data
	MILANO	C.C.	34	28/07/2020
			Reg. Del	

COPIA

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta **pubblica - ordinaria di prima convocazione**

L'anno **duemilaventi**, addì **ventotto** del mese di **luglio**, alle ore **20.30**, presso il domicilio del Presidente del Consiglio Comunale .

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Cipriani Angelo	SINDACO	Presente presso sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico
Rossi Davide	CONSIGLIERE COMUNALE	Collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
Galeazzi Sig.ra Stefania	CONSIGLIERE COMUNALE	Collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
Mella Emanuele	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente presso sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico
Chiesa Valeria	CONSIGLIERE COMUNALE	Collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
Manes Armando	CONSIGLIERE COMUNALE	Collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
Carrettoni Marco	CONSIGLIERE COMUNALE	Collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
Ali' Elisabetta	CONSIGLIERE COMUNALE	Collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
Abbiati Daniele	CONSIGLIERE COMUNALE	Collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
Ghia Massimo	CONSIGLIERE COMUNALE	Collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
Pisano Ing. Giuseppe Francesco	CONSIGLIERE COMUNALE	Collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
Olgiate Sig.ra Maria Teresa	CONSIGLIERE COMUNALE	Collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico
Bandera Tiziano	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente presso sede comunale e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico
Auletta Saveria Susi	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Scurati Roberto	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Presenti in sede: 3	Presenti in collegamento: 10	Assenti: 2

Partecipa il Segretario Comunale **Salvemini Massimo** che provvede alla redazione del seguente verbale, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico.

Essendo legale il numero degli intervenuti e sussistendo le condizioni per la regolarità della seduta in collegamento da remoto il **Sig. Carrettoni Marco - Presidente del Consiglio** - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il punto 10 all'ordine del giorno e successivamente passa la parola all'Assessore Alì per la presentazione dell'argomento.

Richiamato l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale *“sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), ed evitando assembramenti;”*;

Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: *“4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residui, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”*;

Richiamato l'art. 73 comma 1 del Decreto Legge 16 marzo 2020 nr. 17 che conferma la possibilità, anche per gli enti che non abbiano regolamentato tale fattispecie, dello svolgimento delle Giunte e dei Consigli Comunali in modalità “a distanza” ed in particolare:

Art. 73

(Semplificazioni in materia di organi collegiali)

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio in data 21 aprile 2020 ed il successivo in data 12 giugno 2020 con oggetto: *“Modifiche al Decreto in data 21 aprile 2020 avente oggetto: determinazione dei criteri per la tenuta delle riunioni del consiglio comunale in videoconferenza”* che sono stati previamente resi noti a tutti i componenti del consesso;

Considerato che le votazioni sul punto all'ordine del giorno si svolgeranno in ogni caso mediante chiamata per appello nominale;

Dato atto che sussistono le condizioni previste dal citato decreto e ritenuto pertanto possibile il regolare svolgimento della presente riunione di Consiglio Comunale mediante collegamento da remoto, si procede alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno;

Esaurita la discussione, il cui verbale è costituito dalla registrazione depositata agli atti presso la Segreteria del Comune, si passa quindi alle dichiarazioni di voto:

Capogruppo di maggioranza Movimento 5 Stelle, consigliere Mella: favorevole.
Per il Capogruppo di minoranza PD Sedriano, consigliere Olgiati: astenuto.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno riscritto la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), accorpendola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti;

Visto l'art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della TASI prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);

Visto l'art. 1 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il comune di disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari, quali a mero titolo esemplificativo e ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista l'opportunità di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina dell'imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, comma 777, della L. 160/2019;

Visto il D.M.E.F. del 12 dicembre 2019 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2019, n. 293 - che fissa il tasso di interesse legale da applicare dal 01/01/2020, pari allo 0,05%;

Visto l'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, ai sensi del quale: *“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.”*

Richiamato l'art. 138 del D. L. 34/2020 che recita: *“1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”*

Considerato che l'intervento abrogativo di discipline speciali (su IMU e TARI) che prevedevano diverse scadenze di approvazione degli atti relative ai regolamenti, alle tariffe o aliquote e all'approvazione dei piani finanziari del servizio rifiuti ha come effetto di riportare tutte le scadenze (di approvazione relative all'IMU e alla TARI) entro i termini ordinari di approvazione del bilancio di previsione, che per il 2020 è attualmente fissato al 31 luglio;

Ravvisata, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica al fine di adeguare la normativa comunale ai dettami nazionali;

Visto il nuovo Regolamento predisposto dall'Area Tributi, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertato che all'atto della votazione sono presenti in aula il Sindaco e n. 12 consiglieri;

A seguito di apposite votazioni, espresse in forma palese, su appello nominale effettuato per tutti i componenti presenti sia nella sede comunale che collegati a distanza, il cui esito viene proclamato dal Presidente nei termini che seguono:

- presenti n. 13;
- astenuti n. 3; (Pisano, Olgiati, Bandera)
- votanti n. 10;
- favorevoli n. 10;
- contrari n. 0;

DELIBERA

Pagina 3 di 4

1. Di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale unica come allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
3. Di delegare il Responsabile dell'Area Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

Infine, in relazione all'urgenza, con ulteriori votazioni rese nella stessa modalità precedente:

- presenti n. 13;
- astenuti n. 3; (Pisano, Olgiati, Bandera)
- votanti n. 10;
- favorevoli n. 10;
- contrari n. 0;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI SEDRIANO
(Città Metropolitana di Milano)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Anno 2020
Approvato con delibera di C.C. n. 34 del 28/07/2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	3
Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili	3
Articolo 4 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	4
Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili	4
Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare	4
Articolo 7 - Differimento del termine di versamento	4
Articolo 8 - Esenzione immobile dato in comodato	5
Articolo 9 - Versamenti minimi	5
Articolo 10 - Interessi moratori	5
Articolo 11 - Rimborsi e compensazione	5
Articolo 12 - Accertamento esecutivo e rateazione	6
Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento	6
Articolo 14 - Norme di rinvio	6

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del dPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia (cfr. nota 4).

Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
3. Il rimborso compete per non più di tre periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.

4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 7 – Differimento del termine di versamento

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto soltanto per la quota di competenza Comunale.

Articolo 8 – Esenzione immobile dato in comodato

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - a. il contratto di comodato sia registrato;
 - b. il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.
3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione di una dichiarazione da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione rimane valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni tali da cambiare l'ammontare della somma dovuta. Limitatamente, invece, ai casi in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso dell'anno 2019, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020.

Articolo 9 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 10 – Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 11 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 10. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 9.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Articolo 12 - Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la gestione delle entrate.

Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 14 - Norme di rinvio

1. E' abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

STUDIO DI CONSULENZA
Dott. CRISTIANA VACCANI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE



PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
COMUNE DI SEDRIANO (MI)

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale unica 2020.

In Relazione alla delibera proposta dall'Ente, avente il seguente oggetto: *"Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale unica 2020"*, in conformità a quanto previsto ai sensi dell'art.239 del T.U. 267/2000 e s.m.i. e sotto il profilo tecnico contabile,

Il Revisore

Esprime

Parere favorevole alle condizioni e nel rispetto delle competenze della normativa vigente.

Como, lì 24.07.2020

Il Revisore

Dott.ssa Cristiana Vaccani

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cristiana Vaccani", written over a horizontal line.



COMUNE DI SEDRIANO

Provincia di Milano

CODICE FISCALE: 86003630158

PARTITA IVA: 06161210155

AREA TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 DEL 28/07/2020

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto della proposta di provvedimento deliberativo da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale nella convocata seduta del **28 luglio 2020** riguardante:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019

Si esprime parere tecnico favorevole per quanto di competenza, in ordine ai contenuti del provvedimento istruito.

Note:

Lì, 28/07/2020

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Meda Paolo Eligio

Proposta approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del **28 luglio 2020** alla quale è stato attribuito il N. **34**.



COMUNE DI SEDRIANO

Provincia di Milano

CODICE FISCALE: 86003630158

PARTITA IVA: 06161210155

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 DEL 28/07/2020

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. di cui al Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole per quanto di competenza, in ordine ai contenuti del provvedimento istruito.

Note:

Lì, 28/07/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Meda Paolo Eligio

Proposta approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del **28 luglio 2020** alla quale è stato attribuito il N. **34**.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 34 DEL 28/07/2020

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Carrettoni Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Salvemini Massimo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U. di cui al Dlgs 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa in copia all'albo pretorio on line accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il 03/09/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 03/09/2020.

Dalla residenza municipale, 03/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Salvemini Massimo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERA:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 03/09/2020 e diventerà esecutiva decorsi 10gg dalla pubblicazione (art.134 comma 3 del TUEL)

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)

Lì, 03/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Salvemini Massimo
